



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2998/2026

Oggetto: QIN S.R.L., VIA S. QUIRICO 35R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013, RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 400,00.

In data 09/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare Protocollo n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

con P.D. della Provincia di Genova n. 3124 del 01/06/2012 e ss.mm.ii. è stata rilasciata a QIN S.r.l., con insediamento sito a Genova in Via S. Quirico 35R, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività di produzione di fasce elastiche di tenuta e di fasce elastiche di tipo raschia-olio destinate a motori a combustione interna con ciclo diesel e gas a 2 e 4 tempi, destinati al settore navale, energetico e ferroviario;

con note assunte al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 31961 e n. 31962 del 25/05/2026 l'Azienda ha trasmesso, tramite S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e contestuale aggiornamento del layout dello stabilimento;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 32437 del 27.05.2026 Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, convocando contestualmente la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ATS Liguria;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 35081 del 08/06/2026 ATS Liguria ha chiesto all'Azienda integrazioni nonché l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario (pervenuta anche tramite S.U.A.P. e assunta al protocollo con n. 35924 del 11.06.2026);

con nota prot. n. 37319 del 17/06/2026 Città Metropolitana di Genova ha trasmesso all'Azienda una richiesta di integrazioni, comprese quelle richieste da ATS Liguria, sospendendo contestualmente i termini del procedimento;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 43171 del 13/07/2026 l'Azienda ha trasmesso, tramite S.U.A.P., le integrazioni richieste;

Dato atto che in data 21/07/2026 personale della Direzione Ambiente di Città Metropolitana di Genova ha effettuato un sopralluogo a fini istruttori presso l'insediamento di QIN S.R.L. sito a Genova in via San Quirico 35R. La relazione del sopralluogo è stata inserita nel fascicolo informatico con protocollo n. 46124 del 27/07/2026;

Preso atto che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 46805 del 29/07/2026 il Comune di Genova ha trasmesso, tramite S.U.A.P., parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 49675 del 11/08/2026 ATS Liguria ha trasmesso, tramite S.U.A.P., parere igienico sanitario favorevole;

con nota prot. n. 54020 del 04/09/2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto al Comune di Genova eventuali osservazioni relativamente al comparto acustica, già chieste con la nota di avvio del procedimento;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 60387 del 05/10/2026 l'Azienda ha trasmesso, tramite SUAP, i chiarimenti richiesti durante il sopralluogo effettuato in data 21/07/2026. Con la stessa nota è stata trasmessa la Valutazione di impatto acustico.

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 60808 del 06/10/2026 il Comune di Genova, relativamente al comparto acustica, ha confermato che l'Azienda ha ottenuto l'adozione di Nulla Osta Acustico reso in forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà, pratica n. 01675130999-16032026-1045;

Rilevato che

la modifica prevista consiste nell'installazione di un secondo impianto di cromatura nella zona precedentemente occupata dall'impianto FIAMMA con la conseguente attivazione del nuovo punto di emissione E22 dotato di proprio impianto di abbattimento;

secondo quanto riportato nella documentazione presentata dall'Azienda, nei cicli produttivi da cui originano emissioni saranno utilizzate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360) e/o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

l'Azienda ha fornito una relazione in cui viene valutata la possibilità tecnica ed economica di sostituire tali sostanze con altre non classificate, oppure ridurne o limitarne l'utilizzo ed ha illustrato le ragioni in base alle quali ritiene ragionevole proseguire con il loro utilizzo;

la volumetria complessiva delle vasche destinate ai trattamenti superficiali elettrochimici risulta inferiore a 30 m³, soglia di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., superata la quale l'attività ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Ritenuto

che sia necessario che l'Azienda comunichi, preventivamente alla messa in esercizio, le caratteristiche tecniche del nuovo impianto e del relativo impianto di abbattimento;

che la volumetria complessiva delle vasche destinate ai trattamenti superficiali elettrochimici non possa superare i 30 m³. In caso contrario l'Azienda dovrà presentare istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;

che sia necessario sottoporre a collaudo analitico la nuova emissione E22 in applicazione dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che, a seguito della prevista modifica del layout impiantistico, l'emissione E21 sia da qualificarsi quale sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto non più soggetta a valori limite degli inquinanti e monitoraggio periodico;

che per l'emissione E22 debbano essere fissati valori limite per i parametri Nebbie Acide, Cromo Totale e Cromo VI, in congruenza con quanto già previsto per l'impianto di cromatura LAFFER afferente all'emissione E29+E12b;

che sia congrua una cadenza annuale per le analisi periodiche delle emissioni E19, E20, E22, E24, E26, E28, E29 + E12b, E31, fatta salva la possibilità, da parte di Città Metropolitana di Genova, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

che, ai sensi dell'articolo 271, comma 7-bis, ogni cinque anni dal rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'Azienda debba trasmettere a Città Metropolitana di Genova una relazione tecnica contenente: analisi della disponibilità di alternative alle sostanze impiegate, valutazione dei rischi connessi alle alternative, esame della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione, descrizione delle misure adottate per minimizzare le emissioni e l'esposizione, descrizione dei sistemi di captazione e abbattimento e delle relative prestazioni;

che per le emissioni E26, E29 + E12b, E31 debbano essere applicati i limiti già fissati nella vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Provincia di Genova con P.D. n. 3124 del 01/06/2012 e ss.mm.ii.;

di aggiornare per le emissioni E19, E20, E24 il limite fissato per il parametro Polveri a 10mg/Nm³ in uniformità con quanto indicato ai punti 5.4 e 5.10 della DGR 808/2020;

di aggiornare altresì per l'emissione E28 i valori limite degli inquinanti fissando per il parametro Nebbie Acide il limite di 10 mg/Nm³, analogamente a quanto già previsto per le emissioni E22 ed E29 + E12b;

che sia necessario che l'Azienda comunichi preventivamente a Città Metropolitana di Genova la data dell'eventuale riattivazione dell'impianto termico, utilizzato nel ciclo produttivo, dotato di bruciatori di potenzialità complessiva pari a 220.000 Kcal/h ed alimentazione a gas metano, originante l'emissione E17, considerata trascurabile ai fini dell'inquinamento atmosferico in quanto originata da un impianto di combustione con potenza termica nominale inferiore alla soglia di cui alla lett. bb), comma 1, Parte I, dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che sia necessario che l'Azienda comunichi preventivamente alla Città Metropolitana di Genova la data dell'eventuale riattivazione della sabbiatrice ad umido originante l'emissione E24;

che le attività svolte presso il laboratorio chimico originanti l'emissione E16 siano riconducibili a quelle riportate alla lettera jj) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e pertanto,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non debbano essere assoggettate ad autorizzazione come previsto dall'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

di non prescrivere la captazione e il convogliamento all'esterno dell'ambiente di lavoro delle emissioni diffuse ED1, ED2 ed ED3, stante il modesto utilizzo degli impianti ad esse legate e le difficoltà tecnico economiche per effettuare detta operazione;

che le attività di lavorazione meccaniche (calibratura, aggiustaggio e collaudo) originanti le emissioni diffuse ED1, ED2 ed ED3 debbano essere eseguite con i relativi sistemi di depurazione sempre regolarmente in funzione;

che sia necessario che l'Azienda provveda a sottoporre a manutenzione ordinaria e/o straordinaria i sistemi di depurazione collegati alle lavorazioni originanti le emissioni diffuse ED1, ED2 ed ED3;

che le emissioni relative alla postazione di ricarica delle batterie per i carrelli elevatori possano essere ricondotte a sfiati e ricambi d'aria adibiti alla sicurezza dei luoghi di lavoro;

che le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti non ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che l'Azienda debba conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati;

che l'Azienda debba istituire un nuovo registro da far vidimare da Città Metropolitana di Genova sul quale annotare i consumi annuali di materie prime utilizzate, le date di effettuazione dei controlli analitici e le date di avvenuta effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie afferenti all'assetto emissivo dello stabilimento;

Dato atto che

in data 05/06/2026 Città Metropolitana di Genova ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura di Genova, tramite procedura di accesso alla BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., riscontrata positivamente in data 22/07/2026;

l'istanza, per quanto di competenza di Città Metropolitana di Genova, risulta completa del pagamento degli oneri di istruttoria, pari ad € 400,00 per emissioni in atmosfera, effettuato in data 09.04.2026, tramite piattaforma PagoPa;

è stata redatta dal competente ufficio la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso di Città Metropolitana di Genova, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 60977 del 07.10.2026, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

come riportato nella suddetta relazione, il ciclo produttivo dell'Azienda è quello indicato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, a seguito della disamina della documentazione trasmessa, visti i pareri pervenuti dagli enti coinvolti e i pareri non espressi e assunti pertanto come favorevoli senza condizioni, si possa procedere al rilascio a QIN S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, a seguito di istanza di modifica sostanziale;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare a QIN S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via S. Quirico 35R;
- B) autorizzare, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il nuovo assetto emissivo dell'insediamento, comprensivo dell'installazione di un secondo impianto di cromatura originante la nuova emissione E22, come descritto nelle premesse, e rappresentato nella planimetria in Allegato A, nel rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) di prendere atto, per il comparto acustica, del parere favorevole rilasciato dal Comune di Genova, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto dei pareri favorevoli espressi dal Comune di Genova per gli aspetti di competenza sotto il profilo urbanistico-edilizio ed ambientale, in Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- QIN S.r.l.;
- Comune di Genova;
- ATS Liguria (ex ASL 3 Genovese);
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il procedimento è stato concluso in giorni 111 dalla data di ricezione dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 25/05/2026, tenuto conto dei 26 giorni di sospensione del procedimento (dal 17/06/2026 al 13/07/2026).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**